

(N. 1489)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(MEDICI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(TAMBRONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MAGGIO 1956

Miglioramenti a favore dei pensionati delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ed agli insegnanti di asilo amministrato dagli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.

ONOREVOLI SENATORI. — L'unito disegno di legge è inteso ad apportare miglioramenti alle pensioni delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate relative a cessazioni dal servizio anteriori al 31 dicembre 1953, in modo da adeguare meglio le dette pensioni a quelle più recenti che vengono liquidate in applicazione della legge 11 aprile 1955, n. 379, con la quale è stata attuata una radicale riforma del sistema di pensionamento, sia per quanto concerne le tabelle di calcolo e sia per quanto attiene alla retribuzione annua contributiva, determinata sul complesso degli emolumenti di attività di servizio che concorreranno a formare la retribuzione conglobata. Inoltre, con i detti miglioramenti si provvede a ripianare alcune differen-

ziamenti, che si sono verificate nei diversi gruppi delle pensioni riguardate dalla legge 27 dicembre 1953, n. 966, che, come è noto, stabilì una vera e propria riliquidazione per le pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° luglio 1950 e soltanto un aumento di misura fissa per quelle relative a cessazioni posteriori a tale data.

Con le disposizioni contenute nell'unito disegno di legge trovano, pertanto, concreta ed organica realizzazione le proposte di miglioramento formulate con l'ordine del giorno approvato, all'unanimità, dalla Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati, in sede di esame della predetta legge 1955, n. 379.

In base ai sopra menzionati criteri informativi, il progetto dispone non soltanto la concessione di adeguati aumenti ma anche la soppres-

sione della ritenuta del 2 per cento sulle pensioni dirette relative a collocamenti a riposo avvenuti anteriormente al 31 dicembre 1953, soppressione che è già stata attuata con l'articolo 32 della citata legge 1955, n. 379, nei confronti delle pensioni dirette relative a casi di cessazione a partire dal 31 dicembre 1953 in poi. In tal modo si viene a conseguire una situazione di stabilità per quanto concerne il trattamento di quiescenza nei riguardi dell'intera categoria dei dipendenti degli enti locali iscritti agli Istituti di previdenza, che, come è noto, a differenza dello Stato, adottano un proprio sistema di pensionamento basato principalmente sui contributi versati durante l'intera carriera di servizio e sul costante equilibrio tecnico-finanziario tra oneri e contributi stessi.

In particolare, al fine di stabilire un'equa misura per i miglioramenti, si è proceduto ad una accurata revisione dell'attuale situazione di trattamento nei confronti di ciascuno dei predetti gruppi di pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori al 31 dicembre 1953, che, a tale scopo, sono state considerate anche distintamente per le dirette e per quelle indirette e di reversibilità. Dalla revisione è risultato che sussiste, nella media complessiva, una sufficiente corrispondenza con il nuovo trattamento previsto dalla legge 1955, n. 379, per cui non si manifesta la necessità di apportare un aumento di carattere generale. Sono risultate, invece, alcune differenziazioni nell'ambito dei vari gruppi considerati, che hanno suggerito l'opportunità di procedere all'erogazione di benefici integrativi di quelli già concessi con legge 1953, n. 966, particolarmente nei riguardi delle pensioni relative a cessazioni dal servizio avvenute dal 1° luglio 1950 al 30 dicembre 1953.

In relazione a quanto sopra detto, il disegno di legge prevede, per le pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori al 31 dicembre 1953, un aumento proporzionale agli anni di servizio, consistente in un importo pari all'80 per cento dell'assegno supplementare, aumento che viene concesso:

— senza discriminazione alcuna, a favore dei titolari di pensioni indirette e di reversibilità, nonché dei titolari di pensioni dirette cessati dal servizio a partire dal 1° luglio 1950;

— con la condizione che il detto aumento aggiunto a quello già apportato con legge 1953, n. 966, non debba nel complesso superare le lire 180.000 annue, a favore dei titolari di pensioni dirette cessati dal servizio anteriormente al 1° luglio 1950.

La predetta condizione è stata limitata ai soli casi di pensioni dirette, in quanto i titolari di quelle indirette e di reversibilità non fruiscono di alcun beneficio dalla soppressione della ritenuta del 2 per cento, che era operante solo nei confronti dei titolari di pensioni dirette.

Nel complesso, per le pensioni dirette, l'ammontare annuo dei miglioramenti oscilla, nella maggioranza dei casi, tra lire 30.00 e lire 60.000, risultando esso ragguagliato agli anni di servizio, per la parte riferibile all'aumento dell'assegno supplementare, ed alla misura della pensione, per la residua parte conseguente alla soppressione della ritenuta del 2 per cento.

I miglioramenti stabiliti dal presente disegno, con effetto dal 1° gennaio 1955, comportano, nella prima applicazione, un onere complessivo annuo a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e delle scuole elementari parificate di lire 1.400 milioni, onere che andrà poi decrescendo con la graduale eliminazione dei beneficiari, per cui il valore capitale di esso è stato calcolato in lire 16 miliardi.

Tuttavia, non si rende necessario procedere ad un aumento di contributo, in quanto, come è risultato da apposite valutazioni eseguite, la relativa copertura potrà trovarsi nella disponibilità derivante dal maggior rendimento dei patrimoni delle Casse predette nei confronti di quello medio previsto nei bilanci tecnici.

Premesso quanto sopra, si illustrano brevemente le norme contenute nel disegno di legge, che si compone di cinque articoli.

L'articolo 1 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 1955, la concessione, a favore dei titolari di pensioni a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e a carico della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, di un aumento annuo lordo, da attribuirsi alla parte del trattamento costituito dalla pensione, di importo pari all'80 per cento del rispettivo assegno supplementare.

L'articolo 2 stabilisce i criteri di limitazione dell'aumento di cui all'articolo 1 nei casi di pensioni dirette relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° luglio 1950.

L'articolo 3 prevede la soppressione, a decorrere dal 1° gennaio 1955, della ritenuta del 2 per cento sulle pensioni dirette delle predette Casse relative a cessazioni anteriori al 31 dicembre 1953.

L'articolo 4 stabilisce i criteri da seguirsi per attribuire, al personale cessato dal servizio il 31 dicembre 1953, la retribuzione da prendersi a base per la determinazione della pensione. La norma si rende necessaria in quanto a tale personale è già concesso il nuovo sistema di pensionamento di cui alla legge 11 aprile 1955, n. 379, il quale, come è noto, prevede

la rivalutazione della quota di pensione teorica relativa ai servizi anteriori al 1° gennaio 1954, in base alla retribuzione riferita a tale data. Per dare pratica attuazione al precetto di cui sopra nei riguardi del personale cessato il 31 dicembre 1953, si provvede con l'articolo in esame ad attribuire ad essi fittiziamente la retribuzione al 1° gennaio 1954, ai fini del pensionamento.

L'articolo 5 chiarisce le disposizioni contenute nell'articolo 20 della legge 11 aprile 1955, n. 379, prescrivendo che la quota di pensione teorica di cui alla lettera b) dell'articolo stesso in nessun caso può superare l'importo massimo di lire 90.000, che viene preso a base per la determinazione della detta quota, così come la pensione teorica non può superare l'ultima retribuzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A favore dei titolari di trattamento di quiescenza a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e dei titolari di trattamento di quiescenza a carico della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e delle scuole elementari parificate, relativo a cessazione dal servizio anteriore al 31 dicembre 1953, è concesso, a decorrere dal 1° gennaio 1955, un aumento annuo lordo, sulla parte del trattamento stesso costituita dalla pensione, di importo pari all'ottanta per cento del rispettivo assegno supplementare.

I nuovi importi risultanti per le pensioni sono arrotondati per eccesso di 100 in 100 lire.

Nel caso di trattamento di quiescenza ad onere ripartito tra Stato, Cassa pensioni ed eventualmente enti locali, l'aumento di cui al comma primo si determina prendendo a base:

— rispettivamente, la quota di assegno supplementare a carico della Cassa pensioni e quelle eventuali a carico di enti locali, nel caso in cui il pagamento del trattamento è fatto dalla Cassa pensioni;

— la sola quota di assegno supplementare a carico della Cassa pensioni, nel caso in cui il pagamento del trattamento è fatto dallo Stato.

Art. 2.

Nei casi di trattamento di quiescenza diretto a totale carico delle Casse pensioni indicate all'articolo 1 oppure ad onere ripartito tra dette Casse ed enti locali, relativo a cessazione dal servizio anteriore al 1° luglio 1950, si procede alla determinazione dell'importo differenziale tra la parte del trattamento annuo lordo costituito dalla pensione spettante al 1° luglio 1952 in applicazione della legge 27 dicembre 1953, n. 966, e quella rispettiva al 30 giugno 1952 considerata prima dell'applicazione di tale legge e senza l'elevazione di cui all'arti-

colo 10 del decreto presidenziale 11 luglio 1952, n. 767. I miglioramenti della pensione previsti dall'articolo 1:

— non competono, qualora il detto importo differenziale risulti superiore a lire 180.000;

— competono soltanto per la differenza tra lire 180.000 ed il detto importo differenziale, qualora la somma di tale importo e di quello dei miglioramenti stessi superi lire 180.000.

Art. 3.

Le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 32 della legge 11 aprile 1955, n. 379, riguardanti la soppressione della ritenuta del 2 per cento, si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 1955, anche sulle pensioni dirette delle Casse indicate all'articolo 1 relative a cessazioni dal servizio anteriori al 31 dicembre 1953.

Art. 4.

Nel caso di iscritto ad una delle Casse pensioni indicate all'articolo 1 il quale sia cessato dal servizio il 31 dicembre 1953, si considera, come retribuzione annua contributiva da prendersi a base per la determinazione della pensione teorica ai sensi del primo comma dell'articolo 17 della legge 11 aprile 1955, n. 379, quella al 31 dicembre 1953 calcolata seguendo i criteri stabiliti dagli articoli 12, commi secondo e terzo, e 13, comma primo, della legge predetta e con l'aggiunta dell'assegno integrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23, qualora l'ente dal quale l'iscritto dipendeva lo abbia concesso al proprio personale con effetto non posteriore al 1° gennaio 1954.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione del secondo comma dell'articolo 20 della legge 11 aprile 1955, n. 379, la quota di pensione teorica di cui alla lettera b) dell'articolo stesso in nessun caso al considera superiore a lire 90.000.